



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

Rep. n. 1 /S.P.

**PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA MARCONI SRL ED IL
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO PER LA CURA, LA
VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI**

Tra il Comune di Valeggio sul Mincio – C.F. 00346630239 – nella persona del Responsabile del Settore Amministrativo Affari Generali Dott.ssa Ferroni Anna Chiara a ciò autorizzata con deliberazione G.C. n. 177 del 19/11/2025, ed il Sig. Castoro Orlando nato ad Altamura (BA) il 26/08/1975 in qualità di Legale Rappresentante della MARCONI S.r.l. con sede in Lazise (VR) Via Albarello 33 – cod. fisc. P.IVA 04089580239 (identificato tramite CIE n. CA44879TR rilasciata dal Comune di Lazise (VR) in data 08/10/2024 e valida sino al 26/08/2034)

PREMESSO

- che l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Valeggio sul Mincio, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/10/2021, esecutiva, ha approvato il “Regolamento sulla collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini

attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

• che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

• che la proposta di collaborazione presentata in data 21/05/2025 prot. n. 12479 e successiva integrazione del 04/06/2025 prot. n. 13589 dal Proponente è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 177 del 19/11/2025, con la quale è stato altresì approvato lo schema-tipo del patto di collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente patto disciplina una proposta di collaborazione ai sensi degli artt. 11 e 15 del Regolamento vigente in materia.

L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente:

- manutenzione ordinaria dell'aiuola sita in Borghetto sul Mincio tra via R. Sanzio e la proprietà del Proponente; in particolare verranno realizzate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività:

- rimozione erba e radici infestati;

- lavorazione del terreno;

- aggiunta compost o terriccio fertile;

- piantumazione di piante con radici non invasive come da istruzioni e prescrizioni che verranno fornite dal Comune;

- pacciamatura con lapillo vulcanico particolarmente utile in aree soggette a stress idrico;



- impianto irrigazione a gocce con allaccio alla rete idrica di proprietà;

- controllo con cadenza stagionale dello stato di salute delle piante ed eventuale sostituzione;

- rinfrescamento del terriccio/pacciamme.

ART. 2 – OBIETTIVI E AZIONI

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione dell'intervento proposto.

L'attività dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento comunale e delle specifiche normative vigenti in particolar modo riguardo alla sicurezza. E' a carico del Proponente ogni onere economico per eseguire gli interventi nel rispetto delle specifiche normative vigenti, in particolar modo riguardo alla sicurezza.

ART. 3 – MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Il Comune di Valeggio sul Mincio ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza trasparenza e sicurezza;

- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di

altri uffici interni od enti esterni all'Amministrazione Comunale, perseguendo gli obiettivi indicati nel presente patto.

Il Proponente si impegna a mantenere l'impegno preso con L'Amministrazione in merito al patto di collaborazione.

ART. 4 – RESPONSABILITA'

Il Proponente dovrà utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del Dlgs. 81/2008 e munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs. 81/2008.

Il Proponente che collabora con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani risponde degli eventuali danni cagionati a terzi sia in proprio che per eventuali aventi causa o soggetti da loro incaricati per la gestione dei beni citati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio dell'attività svolta.

Il Proponente solleva il Comune di Valeggio sul Mincio da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dipendente dallo svolgimento delle attività previste nel presente patto. Le attività previste nel presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del Proponente.

Il Proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione e a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.

Il Proponente risulta il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto di tali prescrizioni e si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in



esso concordato.

ART. 5 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

Il Proponente dovrà attenersi rigorosamente, senza eccezione alcuna, ai seguenti obblighi e prescrizioni:

MESSA A DIMORA DI ELEMENTI ARBOREI ED ARBUSTIVI NELL'AIUOLA

Piante esistenti: al fine di garantire il mantenimento delle essenze di ciliegio messe a dimora le stesse dovranno essere mantenute in salute dosando le quantità di acqua ed eventuali concimazioni. Le piante che dovessero morire dovranno essere sostituite con altrettante essenze analoghe per tipologia e dimensioni .

La messa a dimora delle specie vegetali, caratterizzate da apparato radicale profondo, verrà effettuata tenendo conto di mantenere una adeguata distanza dai pali del sistema di illuminazione o altri presidi interferenti.

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e delle siepi, dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

Attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre in quantità, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

Le essenze da mettere a dimora dovranno essere arbustive , durature, e con necessità di trattamenti di contenimento parassitario o analogo limitati al minimo se non annullabili. I trattamenti ammessi saranno esclusivamente i

trattamenti concessi dal Regolamento per il trattamento delle piante con prodotti fitosanitari vigente presso l'Ente al momento dell'attuazione del patto.

Eventuali essenze che fossero state messe a dimora da terzi alla firma del presente patto, e che non dovessero rispettare le prescrizioni di cui sopra (tipo piantumazione di rose richiedenti trattamenti suppletivi antiparassitari rispetto ad altre essenze) dovranno essere sostituite al momento della riconsegna all'Ente dell'aiuola con altre essenze indicate dall'Amministrazione.

Fino al termine del patto ogni onere relativo alla manutenzione delle essenze arboree e floreali inserite nell'aiuola risulta essere in capo al proponente.

L'irrigazione di detta aiuola risulta in capo al proponente che provvederà con la propria utenza al pagamento dell'acqua.

Al termine della convenzione dovrà predisporci da parte dell'istante apposita riconfigurazione dell'irrigazione utilizzando la predisposizione delle tubazioni del Comune inserite nell'aiuola medesima.

Riordino ordinario aiuola

Il riordino di aiuole di arredo, realizzate con arbusti ornamentali tappezzanti o ricoprenti, atta a mantenere l'ordine ed il decoro consiste nella pulizia completa, nel reintegro parziale del materiale pacciamante per uno spessore medio di 1-2 cm di natura, forma e pezzatura conforme a quella esistente, nel contenimento di arbusti o ricacci atta a garantire la viabilità, la visibilità ed il mantenimento del decoro dell'aiuola comprensivo di ogni onere per raccolta, asportazione e trasporto dei materiali di risulta. A seconda dello stato delle aree, delle condizioni climatiche e dell'andamento stagionale sarà compito



della del Proponente valutare il periodo migliore per eseguire tale lavorazione.

Concimazione

La concimazione di tappeti erbosi o aiuole di arredo deve essere eseguita con l'impiego di concimi organici o di chimici complessi aventi alto titolo di "N" per i trattamenti primaverili - estivi e basso titolo di "N" per i trattamenti autunnali, con distribuzione uniforme del prodotto senza accumuli, per aiuole di arredo. E' previsto n. 1 interventi annui di concimazione da eseguire indicativamente da Marzo a Giugno a discrezione della ditta. Nell'Allegato C "Elenco lavorazioni annue suddivise per Lotto" viene specificato per quali aree l'intervento di concimazione è necessario.

Prodotti fitosanitari

L'aggiudicatario deve applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (cfr. in particolare l'allegato III al decreto legislativo): tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica; tecniche di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi più indicate del ciclo biologico di patogeni e parassiti; utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target. Devono essere garantiti l'informazione alla popolazione degli interventi e il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti per le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come specificato dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) al capitolo «Misure per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili» e successive modificazioni ed

integrazioni. Nei casi ove sia strettamente necessario è consentito l'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali e la salute pubblica. Inoltre, è assicurata la corretta gestione dei prodotti fitosanitari chimici nelle modalità di impiego, di conservazione, di stoccaggio e di smaltimento da parte del personale che esegue gli interventi secondo quanto specificamente indicato nell'allegato VI del citato Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il personale che esegue i trattamenti fitosanitari è in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto o all'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Mulching: tecnica di taglio che consiste nello sminuzzare finemente l'erba e distribuirla uniformemente sul terreno senza doverla necessariamente rimuovere”;

ART. 6 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nello svolgimento delle attività di cui al presente patto di collaborazione il Proponente dichiara di essere in possesso o comunque di fare eseguire le attività da soggetti in possesso della necessaria copertura assicurativa e di avere adeguatamente formato gli incaricati per le attività che dovranno essere svolte ed in particolare sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

ART. 7 – RIMBORSO SPESE

L'impegno assunto dal Proponente verrà interamente sostenuto sotto il profilo economico dallo stesso senza che il Comune eroghi alcun rimborso.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Per la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta ci si rifà all'art. 30 del Regolamento.

ART. 9 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2029.

E' onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzione o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto.

ART. 10 – NORMA FINALE

Per quanto riguarda non espressamente convenuto vale quanto disposto dal “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani”.



Letto, confermato e sottoscritto in Valeggio sul Mincio il 14 gennaio 2026

Per il Comune di Valeggio sul Mincio

(Ferroni d.ssa Anna Chiara)

Anna Chiara Ferroni

Per Marconi S.r.l.

(Castoro Orlando)

Orlando Castoro